R.G. 15/2022 – PIANO DEL CONSUMATORE (ELICE GIUSEPPE E PITASI FRANCESCA PAOLA)

PROFESSIONISTA OCC: DOTT. GIUSEPPE APRILE



TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE FALLIMENTARE

Decreto di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21/7/2022;

letto il piano del consumatore proposto dai coniugi Elice Giuseppe e Pitasi Francesca Paola il 26/5/2022:

visto l'art. 7 bis della L. 3/2012, secondo cui "i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune";

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2. L. cit., nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, Dott. Giuseppe Aprile, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3*bis* ed attestante la fattibilità del piano;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;

osservato che nessuno dei creditori ha contestato la convenienza del piano, né ha proposto opposizione all'omologazione; invero, il "voto contrario" espresso dal creditore Assessorato Regionale dell'Economia nella nota di precisazione del depositato dall'OCC all'udienza del 21/7/2022, risulta del tutto privo di motivazione, non contenendo alcuna contestazione circa la maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria:

tenuto conto, comunque, della disponibilità – verbalizzata dal procuratore dei ricorrenti in occasione della predetta udienza – al pagamento integrale del maggior debito tributario determinato nella predetta precisazione di credito

considerato	che I	a propos	sta (dei	ricorrenti	prevede,	а	fronte	del	debi	to (originario)
gravante sul nucleo familiare pari a													
							i	nagai	manti	_	la	falcidia	

analiticamente indicati al paragrafo VIII del ricorso ("esposizione della proposta"), il tutto nell'arco temporale - da ritenersi del tutto ragionevole: cfr. Cass. n. 27544/2019 - di 9 anni (108 rate successive alle prime 10 destinate al pagamento integrale dei creditori prededucibili, OCC e Avv. Volpe);

rilevato che i ricorrenti assolveranno ai propri impegni mettendo a disposizione dei creditori il TFR e parte della pensione di Elice Giuseppe,

, importo da reputarsi in linea con la spesa media mensile calcolata sulla base degli indici ISTAT relativi ai consumi delle famiglie italiane;

ritenuto, pertanto, che la rata mensile prevista dal piano – — — — risulta compatibile con la capacità reddituale del nucleo familiare: dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

condivise le valutazioni svolte dall'OCC con riferimento alla maggiore convenienza del piano rispetto all'ipotesi liquidatoria (v. pagine 14 e 15 della relazione dell'OCC);

ritenuto, in conclusione, che la durata del piano e la percentuale di soddisfacimento proposta ai creditori costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole gli interessi dei debitori e quelli dei creditori;

ritenuto, pertanto, che la proposta di piano può essere omologata, e che vanno demandate al Professionista nominato, Dott. Giuseppe Aprile, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso;

visto l'art. 12-ter commi I e II L. cit., a norma del quale: "1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano. 2. Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano";

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore predisposto da Elice Giuseppe,
e Pitasi Francesca Paola,

attribuisce al Professionista nominato con i compiti dell'OCC, Dott. Giuseppe Aprile, gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012;

dispone che il Professionista: a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno; b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); c) comunichi la completa esecuzione del piano al Giudice delegato;

ordina la pubblicità del presente decreto, a cura del Professionista, sul sito www.tribunaledipalermo.it e la comunicazione alla Banca d'Italia;

inibisce Elice Giuseppe e Pitasi Francesca Paola alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e all'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano;

lascia a carico dei proponenti le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai proponenti ed al Professionista Dott. Giuseppe Aprile.

Palermo, 25/7/2022

Il Giudice delegato Gabriella Giammona

Il presente provvedimento viene redatto, con la collaborazione del M.O.T. Federica Verro, su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.